



COMUNE DI POGGIO A CAIANO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 marzo 2010**

## **ART. 1**

### Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 recante "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
2. La disciplina concerne, in particolare le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

## **ART. 2**

### Istituzione della tariffa

1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, effettuata nel Comune di Poggio a Caiano nelle forme di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità operative disciplinate dal Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 29 dicembre 2005, è istituita una tariffa
2. La tariffa, denominata "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" è istituita sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e determinata ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99.
3. La tariffa è applicata dal 1.1.2006 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione della T.A.R.S.U.
4. Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.
5. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa secondo le modalità previste all'art. 24 del presente regolamento.
6. Sono compresi nella tariffa le seguenti tipologie di rifiuti:
  - i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;
  - i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposite deliberazioni comunali adottate ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 22/97;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
  - gli altri rifiuti compresi nell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 22/97.

## **ART. 3**

### Presupposto e articolazione della tariffa

1. La tariffa è applicata nei confronti degli utenti del servizio pubblico.
2. E' definito utente del servizio pubblico chiunque occupa, detiene ovvero conduce locali od aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza di locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

3. La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.99 n. 158. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte da Regolamento Comunale del servizio.
4. Nelle zone in cui il servizio è istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
5. E' facoltà dell'Ente gestore definire, secondo principi di efficienza ed economicità, aree omogenee all'interno delle quali sperimentare nuove metodologie di raccolta unitamente a nuovi sistemi di tariffazione che si avvicinino alla tariffazione puntuale così come previsto all'art. 6 comma 2 D. Lgs. 158/99.
6. La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile; la parte fissa è determinata in relazione ai costi che garantiscono la sussistenza del servizio, la parte variabile è relativa alla produzione presuntiva di rifiuti di ciascuna singola utenza.
7. In relazione a ciò la parte fissa della tariffa viene determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti, ed ad ogni altro costo riconducibile alle componenti essenziali del servizio. La parte variabile è costituita dalle componenti inerenti alle quantità e alla qualità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
8. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando altresì le agevolazioni alle utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs 22/97 con le modalità previste dal presente Regolamento.
9. Le aree scoperte soggette a tariffa sono:
  - quelle operative delle utenze non domestiche;
  - il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati, per periodi superiori ai 183 giorni, sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.
10. La tariffa non comprende il servizio relativo agli imballaggi terziari, il cui ritiro, raccolta e avvio a recupero e/o smaltimento spetta ai produttori ed agli utilizzatori, rispetto ai quali il Gestore non svolge alcuna prestazione nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **ART. 4**

##### Soggetti obbligati

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducano i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori. Quest'ultimi comunque restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori.
4. Si considera occupato l'immobile che sia idoneo ad un uso potenzialmente produttivo dei rifiuti, e si presume occupante, salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o l'intestatario di un contratto di utenza elettrica, di acqua o di gas.
5. Nel caso in cui il fabbricato sia in corso di ristrutturazione con regolare autorizzazione comunale, lo stesso potrà essere esentato dal pagamento della tariffa solo nel caso in cui non vi sia alcun residente o occupante di fatto e il fabbricato sia dichiarato inagibile, con dichiarazione di tecnico abilitato e limitatamente a tale periodo.

6. Nel caso di affitto di abitazione per breve periodo che si esaurisce prima del termine di 24 (ventiquattro) mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa ricade sul proprietario.
7. Per quanto riguarda l'utenza non domestica, si presume che l'occupazione dei locali avvenga alla data della concessione o dell'autorizzazione amministrativa ovvero, se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione o da quella della presentazione della denuncia di inizio attività ovvero ancora dalla data che risulta comunque dichiarata alla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree o dei locali in questione. Nel caso di durata inferiore a 24 (ventiquattro) mesi l'obbligo ricade sul proprietario dell'immobile.
8. Per quanto riguarda la conduzione di immobili per motivi diversi dall'affitto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il comodato gratuito, la concessione d'uso, l'usufrutto etc., vale quanto disposto ai commi 6 e 7 del presente articolo.
9. Laddove, durante la fase di verifica da parte dell'ente gestore si riscontri che il soggetto occupante non risulta avere idoneo titolo ai fini della conduzione – come ad esempio la mancanza di un contratto di affitto o la presenza di un contratto di affitto intestato a utente che di fatto non occupa o conduce quel locale – il proprietario resterà obbligato in solido al pagamento della tariffa.

## **ART. 5**

### Costo di gestione del servizio

1. L'Ente Gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e a quelli dichiarati assimilati nel rispetto delle norme del Regolamento Comunale e per la disciplina del servizio medesimo e della relativa convenzione.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno e comunque entro i termini utili per la predisposizione del bilancio, l'Ente Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il Piano Finanziario per gli interventi per l'esercizio successivo.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
4. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

## **ART. 6**

### Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune ai sensi del DPR 27/04/99 n.158 sulla base del Piano Finanziario redatto dall'Ente Gestore.
2. Il competente organo dell'amministrazione comunale e successivamente dell'ATO allorché operativo, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile.
3. I parametri di riferimento sono indicati nel metodo normalizzato.
4. In caso di mancata adozione delle tariffe di cui al precedente comma s'intendono prorogate quelle in vigore.

5. La tariffa è commisurata ad anno solare ed ogni annualità costituisce un'autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato; essa è applicata e riscossa dall'Ente Gestore nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
6. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'Ente Gestore non previsti dal Piano Finanziario.
7. Tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.
8. Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'Ente Gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario in un massimo di due annualità.

## **ART. 7**

### Tributo ambientale

1. Il tributo ambientale di competenza dell'amministrazione provinciale, si applica sulla tariffa determinata in base al presente regolamento in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97.
2. Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa dall'Ente Gestore e riversato solo per le quote effettivamente percepite da quest'ultimo all'amministrazione provinciale con i tempi e le modalità stabilite e per legge e comunque di comune accordo.

## **ART. 8**

### Attivazione del servizio

1. Nel Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità dell'effettuazione del servizio di raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani.
2. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di igiene urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori più prossimi.
3. La sospensione temporanea del servizio di raccolta non comporta esonero o riduzione della tariffa.

## **ART. 9**

### Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e le aree assoggettate alla tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al soggetto gestore del servizio entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali e delle aree siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore del servizio e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La denuncia può essere spedita a mezzo del servizio postale e, in questo caso, può essere redatta su foglio di carta semplice contenente tutti i dati e gli elementi di cui ai seguenti commi 10 e 11.

4. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, nel caso invece di denuncia inoltrata a mezzo servizio postale fa fede il timbro postale di spedizione.
  5. La denuncia può essere presentata tramite mezzo informatico o telematico.
  6. Il Gestore può, sulla base di dati e delle notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso richiesta agli uffici pubblici competenti, effettuare iscrizioni di ufficio, relativi all'anno in corso, con successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione notificata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della tariffa e deve essere sottoscritta dall'utente. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
  7. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non abbiano subito modifiche e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
  8. La tariffa si applica a decorrere dall'inizio dell'occupazione o conduzione, così come previsto all'articolo 13.
  9. L'utente è tenuto a denunciare entro il termine di 60 giorni e nelle medesime forme previste per la denuncia originaria, ogni variazione relativa ai locali ed aree occupate, alla loro superficie e destinazione d'uso, nonché al numero degli occupanti la civile abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati indicati nella denuncia.
10. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:
- l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta,
  - il codice fiscale,
  - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
  - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
  - la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
11. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:
- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
  - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva),
  - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,
  - la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
12. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei co-obbligati o dal rappresentante legale o negoziale dell'attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e agro-industriale o di servizi.
13. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dal successivo artt. 12 e 21.

14. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore del servizio entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi.

## **ART. 10**

### Rimborsi

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione all'Ente Gestore ai sensi dell' art. 9. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di cessazione in caso di avvenuta cessazione entro il giorno 15 del mese, a partire dal giorno 16 sarà computato il mese intero. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
2. L'utente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme restituite all'utente spettano gli interessi legali maggiorati di nr. 2 punti percentuali secondo la misura dell'art. 1284 del codice civile.
4. Non è dovuto il rimborso delle somme inferiori a Euro 16,20 compresi gli interessi, sanzioni ecc. salvo i casi di cessazione dell'utenza.

## **ART. 11**

### Collaborazione degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali devono trasmettere tempestivamente al gestore del servizio le notizie necessarie per una corretta applicazione della tariffa, ed in particolare:
  - a. le variazioni anagrafiche della popolazione residente;
  - b. i provvedimenti relativi alle autorizzazioni all'esercizio di attività artigianali, commerciali, industriali, ecc.;
  - c. i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree.
2. Le comunicazioni dovranno avvenire mediante collegamento telematico od utilizzando comunque sistemi informatici.
3. Il gestore al fine di aggiornamento delle banche dati può attingere, nei termini di legge, ad altre banche dati.

## **ART. 12**

### Commisurazione delle superfici

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei

- muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
  3. Si considerano locali anche le aree coperte da tetto o tettoia.
  4. In ogni caso le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa non potranno essere inferiori all'80% delle superfici catastali, in analogia al disposto art. 1 comma 340 L. 311/2004.

### **ART. 13**

#### Decorrenza dell'obbligazione tariffaria

1. Per ogni anno solare la tariffa è corrisposta in base ai mesi di occupazione o conduzione dei locali ed aree.
2. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di occupazione o conduzione in caso che la stessa sia avvenuta oltre il quindicesimo giorno del mese.
3. Le variazioni saranno computate agli effetti del calcolo della tariffa con lo stesso metodo di calcolo di cui al comma precedente.
4. Nel caso di variazioni che comportino un diverso ammontare della tariffa dovuta, queste valgono dal giorno del loro verificarsi e dovranno essere comunicate, così come previsto all'art. 9 del presente regolamento.

### **ART. 14**

#### Esclusioni

1. Agli effetti del presente Regolamento sono esclusi dall'applicazione della tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) ripostigli, stenditoi, solai, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1.50, anche se utilizzati per il deposito di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;
  - b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
  - c) i locali destinati a celle frigorifere ed i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), le serre e orti;
  - d) i locali per centrali termiche e telefoniche non presidiate, cabine elettriche ed altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;



- e) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle scuole, destinate al solo esercizio dell'attività sportiva;
- f) unità immobiliari ad uso abitativo prive di utenze acqua o energia elettrica;
- g) unità immobiliari ad uso non abitativo prive di utenze energia elettrica;
- h) fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza. I locali di cui al presente comma devono comunque essere dichiarati al gestore per consentirne l'eventuale controllo.
- i) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece riconducibili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo;
- l) gli edifici adibiti all'esercizio del Culto riconosciuto dallo Stato, esclusi in ogni caso gli eventuali locali annessi e destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- m) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne;
- n) le aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto e quelle utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla loro demolizione;
- o) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o delle attività che in esso si svolgono;
- p) le parti delle aree scoperte operative, non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, nonché quelle parti delle medesime visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli, in caso sussistano problemi in merito all'esatta determinazione delle parti adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli, verrà esclusa dalla superficie assoggettata a tariffa una porzione di m. 3 di larghezza e di lunghezza pari al perimetro dell'area;
- q) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo, i locali dove avvengono produzioni a ciclo chiuso, le superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- r) i locali e le aree, o parte di essi, in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La superficie assoggettata a tariffa dei suddetti locali od aree viene così individuata:
  - r1) lavanderie a secco e tintorie non industriali: viene esclusa dalla tariffa la superficie effettivamente occupata da macchine per il lavaggio dei capi;

- r2) officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto: viene esclusa dalla tariffa la superficie effettivamente occupata da ponti o fosse destinate alla manutenzione dei veicoli;
- r3) autocarrozzerie, verniciatori in genere: viene esclusa dalla tariffa la superficie effettivamente occupata dalla cabina forno e dai banchi di trazione;
- r4) gommisti: viene esclusa dalla tariffa la superficie effettivamente occupata da ponti per il cambio dei pneumatici degli autoveicoli;
- r5) officine meccaniche, officine di carpenteria metallica, falegnamerie: viene esclusa dalla tariffa la superficie effettivamente occupata dai macchinari di produzione;
- r6) tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici: viene esclusa dalla tariffa la superficie delle sale di lavorazione tipografica (composizione e stampa) e la superficie della sala di sviluppo;
- r7) laboratori artigianali e parti di stabilimenti industriali destinati alle attività del settore tessile: viene esclusa dalla tariffa la superficie effettivamente occupata dai macchinari di produzione;
- r8) distributori carburanti: sono escluse dalla commisurazione della superficie assoggettabile a tariffa:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
  - le aree su cui insiste il macchinario per il lavaggio degli automezzi;
  - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio; in caso sussistano problemi in merito alla esatta determinazione delle parti adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli, verrà esclusa dalla superficie tassabile una porzione di m. 3 di larghezza e di lunghezza pari al tragitto più breve tra l'ingresso dell'area ed i punti di erogazione dei servizi esistenti al suo interno; sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili;
  - le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi;
  - i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree;
- r9) attività florovivaistiche: sono assoggettabili a tariffa esclusivamente i locali dove avviene la vendita al pubblico;
- r10) laboratori di macelleria: sono escluse dalla commisurazione della superficie assoggettabile a tariffa le sale di macellazione e sezionatura del bestiame nonché le celle frigorifere;
3. Sono altresì esclusi dalla tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile:

- a) le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni (quali ad esempio scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, garages senza box o parti comuni di garages con box). La tariffa è comunque dovuta da coloro che occupano o detengono parti in comune in via esclusiva;
  - b) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde quali, per esempio, terrazze scoperte e simili.
4. L'elencazione dei locali di cui al precedente comma 1 ha carattere esemplificativo; per situazioni in essa non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

## **ART. 15**

### Modalità d'applicazione della Tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti del nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ai fini della determinazione della Tariffa non si considera la variazione del numero di occupanti dell'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 60 giorni nell'arco dell'anno e, pertanto, non deve essere nemmeno dichiarata.
4. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra, si applicano i coefficienti Ka e Kb previsti dalle tabelle 1A e 2 dell'allegato 1 al DRP 158/99, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
5. Qualora su una parte della superficie di un'utenza domestica sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta in base alla specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

## **ART.16**

### Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto previsto dai coefficienti prescelti .
2. L'individuazione dei componenti del nucleo familiare è effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Poggio a Caiano.
3. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura, centri socio educativi, istituti penitenziari e i lavoratori o studenti

domiciliati fuori dal Comune di Poggio a Caiano. Tale periodo deve essere superiore a 9 mesi dell'anno solare e deve essere adeguatamente documentato. La deroga prevista è da applicarsi anche nel caso di un unico occupante l'abitazione. In tal caso, dovrà essere addebitata solo la parte fissa della tariffa.

4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

## **ART. 17**

### Utenze domestiche non residenti

1. La tariffa dell'utenza domestica che non ha residenti, di cui non sia acquisita la denuncia dell'art. 9, ovvero la dichiarazione del numero di persone occupanti l'immobile, è dovuta dal proprietario dei locali ed è calcolata sulla base di un numero presunto di occupanti come da seguente prospetto, fatte salve le verifiche d'ufficio:  
da 0 a 40 mq.: 1 componente  
da 41 a 70 mq.: 2 componenti  
da 71 a 90 mq.: 3 componenti  
da 91 a 110 mq.: 4 componenti  
oltre 110 mq.: 5 componenti.
2. Per i contribuenti residenti all'A.I.R.E, con abitazione a disposizione in questo Comune, è previsto l'addebito della sola parte fissa della tariffa in base al numero presunto di occupanti come da comma precedente.
3. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune costituite unicamente da garage, cantine e simili, il numero degli occupanti è pari a 1.

## **ART. 18**

### Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nella tabelle 3 A e 4 A dell'allegato 1 al DPR 158/99
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti KC e KD di cui alle su citate tabelle per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle su citate sono classificati nella categoria che presenta la maggior analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

## ART. 19

### Riduzioni tariffarie di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/97

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti, secondo le modalità sotto riportate:

#### **Utenze domestiche**

- Utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 600 mt., riduzione del 25% sulla parte variabile.
- Utenze domestiche che utilizzano il composte, riduzione del 10% sulla parte variabile
- Il Comune può stabilire annualmente un coefficiente di riduzione, da determinarsi con separato atto del competente organo comunale, alle utenze domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti ingombranti presso gli impianti indicati dal gestore, limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 20%. Le agevolazioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento certificato dal Gestore.
- Il Comune può concedere riduzioni al raggiungimento degli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo, attraverso l'abbattimento sulla parte variabile della tariffa. Tali riduzioni saranno concesse alle utenze domestiche anche in modo differenziato per area territoriale o per caratteristiche dei nuclei familiari. Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni viene determinata annualmente.

#### **Utenze non domestiche**

- Utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito, riduzione del 50% sulla parte variabile.
  - Utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 600 mt., riduzione del 25% sulla parte variabile.
  - Il Comune può stabilire annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale. L'agevolazione è concessa fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa; per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50%.
  - Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.
2. Resta inteso che, in caso di cumulo di più riduzioni, la percentuale massima non potrà superare il 50% della quota variabile.
  3. Tutte le riduzioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento dei rifiuti, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
  4. Le riduzioni si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, da determinare e concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento.
  5. L'incidenza economica nell'applicazione delle riduzioni di cui sopra verrà valutata annualmente dall'Amministrazione Comunale, al fine del rispetto del Piano Finanziario, sulla base dei dati forniti dal gestore.

## **ART. 20**

### Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune ha la facoltà di determinare forme di agevolazione tariffarie a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale.
2. In tal caso la differenza fra tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al gestore del servizio alle scadenze usuali.

## **ART. 21**

### Commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche

1. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via prevalente un rifiuto speciale non assimilato o pericoloso; così come determinati dagli artt. 6-7-8-9 del Titolo II del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. L'esenzione delle superfici produttive di rifiuti speciali si applica a condizione che l'interessato dimostri, allegando opportuna documentazione, di avere effettivamente assolto agli obblighi sullo smaltimento rifiuti speciali e speciali pericolosi e delimita la superficie su cui essi si producono prevalentemente.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali non assimilati, la superficie assoggettata a tariffa relativa ai locali ed alle aree adibiti ad uso promiscuo, utilizzati per l'esercizio delle attività di cui all'Allegato A, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali stabilite dallo stesso allegato.

## **ART. 22**

### Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree, siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre attività, che comportano la produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Comune annualmente in sede di definizione complessiva della tariffa e commisurata ai mq di superficie effettivamente utilizzata e per ogni giorno di occupazione.
2. Essa è riscossa dal soggetto gestore del servizio che può svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il soggetto incaricato della riscossione della T.O.S.A.P. o canone similare.
3. Per uso temporaneo ai fini del presente articolo si intende l'occupazione non ricorrente inferiore a 183 (centoottantatre) giorni l'anno.
4. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità

dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.

## **ART. 23**

### Riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa, dall'Ente Gestore, secondo le modalità del presente regolamento. La tariffa è riscossa attraverso uno o più avvisi informali che indicano chiaramente tutti gli elementi che ne determinano la misura, e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.
2. L'Ente gestore, su richiesta del Comune, laddove non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno posto in riscossione, emette la bollettazione sotto forma di acconto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente; nella bollettazione successiva l'Ente gestore avrà cura di effettuare il relativo conguaglio.
3. Il pagamento da parte degli utenti della tariffa dovuta va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.
4. In ogni caso le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.
5. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in rate, fino ad un massimo di quattro, qualunque siano le modalità approntate dall'Ente Gestore per la bollettazione.
6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella bolletta successiva mediante conguaglio compensativo.
7. L'addebito del servizio potrà essere incluso in un avviso unico comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente Gestore medesimo.
8. Non si dà luogo ad emissione di bollette per importi esigui e comunque di importo inferiore a Euro 16,20

## **ART. 24**

### Accertamento e riscossione coattiva

1. Il soggetto gestore del servizio svolge le attività necessarie ad individuare gli utenti assoggettati al versamento della tariffa nonché al controllo dei dati dichiarati nella denuncia originaria ovvero nelle successive denunce di variazione.
2. Nell'esercizio dell'attività di controllo sono effettuate verifiche nelle forme più idonee, compreso quella diretta con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale proprio o incaricato dal soggetto gestore.
3. Ove l'utente non fornisca chiarimenti alle notizie richieste dal soggetto gestore, o altro impedimento diretto alla rilevazione, è consentito il ricorso alle presunzioni semplici in applicazione degli articoli 2727 – 2729 cod. civ.
4. Se da tali verifiche scaturisce un esito per cui la tariffa deve essere applicata a nuovi utenti o la stessa deve essere modificata si dà comunicazione agli utenti interessati previo invito contenente lettera sottoscritta per adesione da restituire entro trenta giorni.

5. Nel caso in cui l'utente ritenga far presente elementi di discordanza rispetto agli elementi contenuti nell'accertamento, lo stesso è tenuto a presentarsi presso il soggetto gestore del servizio, ovvero inviare lettera raccomandata per precisazioni o contestazioni dell'accertamento.
6. Il soggetto gestore è tenuto, se riconosce fondate le osservazioni ricevute, a rettificare o annullare l'accertamento.
7. Decorso inutilmente il termine dei 60 giorni assegnato e in assenza di eventuali precisazioni dell'utenza, il soggetto gestore del servizio compie gli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.
8. In caso di mancato pagamento dell'avviso bonario di cui al precedente art. 23, o in caso di omesso o parziale pagamento determinato da omessa o infedele denuncia, si procede alla notifica di un atto di accertamento, contenente l'addebito della sola tariffa dovuta, maggiorata delle spese di formazione ed invio dell'atto.
9. In caso di omesso o parziale pagamento del suddetto atto di accertamento entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procede alla notifica di un avviso di accertamento per parziale, ritardato o omesso pagamento, con addebito della tariffa dovuta, degli interessi nella misura del saggio legale e della sanzione del 30% dell'importo dovuto.
10. L'avviso di accertamento di cui al precedente comma deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale la tariffa si riferisce.
11. La riscossione coattiva delle somme indicate nell'avviso di accertamento di cui al comma 2 avviene mediante notifica di cartella di pagamento entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso è divenuto definitivo.
12. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 50,00 a Euro 250,00 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

## **ART. 25**

### Ravvedimento

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 13 D.Lgs n. 472/97, se più favorevole rispetto alla presente norma, il contribuente può regolarizzare gli omessi pagamenti con il versamento della tariffa, degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo, prima della notifica dell'avviso di accertamento per omesso, ritardato o parziale pagamento.

## **ART. 26**

### Obblighi vari del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti

1. Il soggetto gestore controlla il puntuale assolvimento della tariffa, provvedendo ad accertarla e riscuoterla con tutti gli arretrati, gli interessi e le sanzioni dovuti da chi non abbia regolarmente provveduto ai pagamenti.
2. Nel caso in cui il soggetto gestore rilevi una inosservanza degli obblighi del presente regolamento, la comunica al Comune, che provvederà alla eventuale irrogazione della sanzione art. 24 comma 12.
3. Il soggetto gestore elabora annualmente una ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti così come necessari alla ripartizione della tariffa.



## **ART. 27**

### Poteri del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, per la diretta applicazione e per il controllo del corretto assolvimento degli obblighi in materia di tariffa, può assumere, in esenzione da spese e diritti, ogni informazione necessaria disponibile presso gli archivi pubblici.
2. Il soggetto gestore può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti entro 30 giorni dal loro ricevimento, ovvero dalla loro notificazione.
3. Il soggetto gestore del servizio può richiedere al proprietario dell'immobile l'elenco degli occupanti o detentori dei locali.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può anche essere effettuata in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

## **ART. 28**

### Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2010.

## ALLEGATO A

- a) Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi. 80%
- b) lavanderie a secco e tintorie non industriali..... 65%
- c) officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto, gommisti..... 80%
- d) cantine vinicole, attività florovivaistiche ..... 30%
- e) autocarrozzerie, verniciatori in genere, officine meccaniche, officine di carpenteria metallica, tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici..... 70%
- f) falegnamerie..... 80%
- g) allestimento di impianti pubblicitari ed insegne luminose, lavorazione di materie plastiche e vetroresine..... 75%
- h) laboratori di pelletteria..... 70%
- i) laboratori di elettrotecnica, laboratori per la riparazione di radio, TV ed elettrodomestici, laboratori di idraulici e termoidraulici, imbianchini..... 90%
- l) laboratori artigianali e parti di stabilimenti industriali destinati alle attività del settore tessile. .... 75%
- m) distributori carburanti..... 30%

L'elencazione dei locali di cui sopra ha carattere esemplificativo, per situazioni in essa non contemplate, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.

Sono comunque assoggettati alla tariffa per l'intero ammontare della superficie risultante, i locali e le superfici degli stabilimenti industriali, delle attività artigianali, commerciali e dei servizi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti) ancorché dette superfici siano ubicate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le attività produttive.

## INDICE

Art. 1	<u>Oggetto del Regolamento</u>	2
Art. 2	<u>Istituzione della tariffa</u>	2
Art. 3	<u>Presupposto e articolazione della tariffa</u>	2
Art. 4	<u>Soggetti obbligati</u>	3
Art. 5	<u>Costo di gestione del servizio</u>	4
Art. 6	<u>Determinazione della tariffa</u>	4
Art. 7	<u>Tributo ambientale</u>	5
Art. 8	<u>Attivazione del servizio</u>	5
Art. 9	<u>Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione</u>	5
Art. 10	<u>Rimborsi</u>	7
Art. 11	<u>Collaborazione degli uffici comunali</u>	7
Art. 12	<u>Commisurazione delle superfici</u>	7
Art. 13	<u>Decorrenza dell'obbligazione tariffaria</u>	8
Art. 14	<u>Esclusioni</u>	8
Art. 15	<u>Modalità d'applicazione della Tariffa per le utenze domestiche</u>	11
Art. 16	<u>Composizione del nucleo familiare</u>	11
Art. 17	<u>Utenze domestiche non residenti</u>	12
Art. 18	<u>Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche</u>	12
Art. 19	<u>Riduzioni tariffarie di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/97</u>	13
Art. 20	<u>Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico</u>	14
Art. 21	<u>Commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche</u>	14
Art. 22	<u>Tariffa giornaliera di smaltimento</u>	14
Art. 23	<u>Riscossione tariffa</u>	15
Art. 24	<u>Accertamento e riscossione coattiva</u>	15
Art. 25	<u>Ravvedimento</u>	16
Art. 26	<u>Obblighi vari del soggetto gestore dei rifiuti</u>	16
Art. 27	<u>Poteri del soggetto gestore</u>	17
Art. 28	<u>Entrata in vigore</u>	17
	<u>ALLEGATO A</u>	18